

ASSESSORATO SANITA, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E DISAGIO ABITATIVO

DISAGIO ABITATIVO

(Allegato)

SCHEMA DI CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152)

TRA

50&PIÙENASCO, Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, PEC enasco.dg@legalmail.it in persona del Vice Presidente Delegato Antonio Paoletti, nato a Trieste il 29/07/1949, cod.fisc. PLTNTN49L29L424O, in qualità di Legale Rappresentante,

E

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali – Dipartimento Politiche Sociali, Servizi alla persona, alla famiglia e Disagio Abitativo – U.O Disagio Abitativo con sede in Via Promis, 2/A - 11100 Aosta codice fiscale 80002270074

PREMESSO CHE:

ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;

secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, gli Istituti di patronato possono svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 2001, n.152, attività diverse, dettagliatamente elencate;

alla luce dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, gli Istituti di patronato, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla pubblica amministrazione, possono svolgere, in favore dei soggetti indicati nelle lett. a) e b) del citato comma 1, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze; per l'erogazione del servizio, l'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 152 del 2001, prevede un contributo determinato dalla presente convenzione;

le attività di cui alla presente convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 10 della legge n. 152 del 2001 e sono realizzate in favore di cittadini che richiedono il contributo del Bando Sostegno alla Locazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Conferimento di incarico

Con la presente convenzione, il (Soggetto pubblico) Regione Autonoma Valle d'Aosta conferisce all'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO l'incarico di svolgere attività di preistruttoria, di assistenza e accompagnamento all'invio di domande di Sostegno alla Locazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 152 del 2001, nel rispetto della normativa vigente, nello specifico:

Compilazione ed invio della domanda online su portale SISLO (Sistema sostegno alla locazione) corredata della documentazione, completa e corretta (compresa di delega e documento di identità), utile per accedere al contributo per il Sostegno alla locazione Anno 2025 che avrà durata dal 12 gennaio 2026 al 27 febbraio 2026.

Art. 2.

Contributo

Per l'erogazione del servizio svolto dall'Istituto di patronato di cui all'art. 1, è prevista la corresponsione di un contributo determinato in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimenti a parametri e indicatori oggettivi, secondo le seguenti modalità:

per l'attività svolta, a seguito di verifica e validazione da parte dell'U. O Disagio Abitativo è riconosciuto all'Istituto di patronato una corresponsione pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni domanda completa in ogni sua parte e correttamente inoltrata tramite la piattaforma SISLO che verrà ritenuta accolta a beneficio dell'utente intestatario della domanda del Bando Sostegno alla Locazione anno 2025. Il contributo è riconosciuto fino alla disponibilità delle risorse a bilancio stanziato per l'annualità di riferimento.

Ai fini della programmazione, si assume come valore previsionale un numero massimo di 2.016 domande complessive. Le pratiche in eccesso, se presenti, verranno elaborate e completate senza corresponsione di ulteriore contributo.

Qualora il numero delle domande validate superi tale soglia, l'importo complessivamente disponibile sarà ripartito in modo proporzionale tra tutti i Patronati aderenti, in relazione al numero di pratiche effettivamente elaborate e validate.

Art. 3.

Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all'art. 1 secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati:

- esclusivamente online su portale SISLO dedicato al Bando del Sostegno alla Locazione anno 2025;
- l'Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all'art. 1 esclusivamente online su portale SISLO dedicato al Bando del Sostegno alla Locazione anno 2025 entro i termini previsti dal bando stesso (27 febbraio 2026);
- l'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente;
- l'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.;
- l'Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dalla U.O Disagio abitativo sulle attività svolte.

L'U.O Disagio abitativo può chiedere al Patronato 50&PIÙENASCO, informazioni e chiarimenti sulle attività svolte fra cui un invio settimanale del numero delle domande inviate e compilate online per monitorare l'andamento totale delle stesse atto ad aggiornarne il conteggio fino ad un massimo di 2.016 domande complessive, dato ricavato dall'andamento medio delle ultime annualità.

Art. 4.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione fino al termine del Bando sostegno alla locazione relativo all'annualità 2027. La corresponsione della singola pratica potrà essere rivista mediante integrazione della convenzione, se ritenuto necessario.



Art. 5.

Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali e inadempimenti.

Art. 6.

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno mesi 6 (sei mesi).

Art. 7.

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Art. 8.

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO di mantenere la riservatezza su qualsiasi notizia, dato e informazione di cui viene a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed assume, per le attività svolte, la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 9.

Pubblicazione

L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo quanto disposto dal decreto che definisce lo schema di convenzione.



Art. 10.

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato 50&PIÙENASCO e la struttura servizi alla persona nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Aosta.

Art. 11.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Il Patronato 50&PIÙENASCO

Il Vice Presidente Delegato
Antonio Paoletti

Il (Soggetto pubblico) Regione Autonoma Valle d'Aosta

LA FUNZIONARIA PPR
Cinzia Maria CALLIPARI